

ATTO DI INDIRIZZO RIGUARDANTE LA DEFINIZIONE E LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA TRIENNIO 2015/16, 2016-17 E 2017-18

Al Collegio dei Docenti

E, p.c. Al Consiglio d'istituto

Alla componente genitori e alunni dell'Istituzione scolastica

Al D.S.G.A.

All'albo della scuola/ sito web

DECRETO N.

Oggetto: **Atto di indirizzo al Collegio dei Docenti** riguardante la definizione e la predisposizione del Piano

triennale dell'Offerta Formativa- triennio 2015/16, 2016-17 e 2017-18.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 59 DEL 1997, che ha introdotto l'autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza;

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l'autonomia scolastica;

VISTA la Legge n. 107 del 2015, che ha ricodificato l'art. 3 del DPR 275/1999;

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO

CONSIDERATO CHE

1. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, meglio conosciuta come "la buona scuola" mirano alla valorizzazione dell'autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell'offerta formativa triennale
2. le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno provvedere alla definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa per il triennio 2015/16, 2016-17 e 2017-18.

RISCONTRATO CHE

3. gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il collegio dei docenti lo elabora; il consiglio di istituto lo approva.
4. il piano può essere rivisto annualmente entro ottobre.
5. per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel piano le istituzioni scolastiche si possono avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività di attuazione a decorrere dall'anno scolastico 2016/17.

VALUTATE

6. prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del RAV "Rapporto di Autovalutazione", nonché dell'indice ragionato predisposto dal dirigente scolastico sugli esiti formativi registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti;

TENUTO CONTO

7. del piano di miglioramento predisposto nel RAV;
8. delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio

DETERMINA DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI,

al fine dell'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, per il triennio. 2015-16, 2016-17 e 2017-18, i seguenti **indirizzi per le attività della scuola e le scelte di gestione e di**

amministrazione:

- ADEGUARE IL PIANO OFFERTA FORMATIVA AL PIANO TRIENNALE DELL'O.F. previsto dai nuovi Ordinamenti
- DPR n. 80/2013; presa d'atto e acquisizione del nuovo Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione ai fini dell'implementazione del Piano di miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli apprendimenti nonché della valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286.

- SVILUPPARE E POTENZIARE il sistema e il procedimento di valutazione della nostra istituzione scolastica, nel processo di autovalutazione, sulla base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite dall'Invalsi;

- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON, per la Programmazione 2014-2020, mediante la predisposizione di un PDM (Piano di Miglioramento) definito collegialmente, sulla base dell'autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell'offerta formativa. Esso sarà fondato su un'autodiagnosi dei fattori di maggiore criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall'insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.

- LA PROGETTAZIONE CURRICOLARE sarà utilizzata avendo a riguardo e nel rispetto della normativa prescritta dalla L. 59/1997, DPR 275/99, L.107/2015 (la buona scuola), L. 53/2003 e dal D.Lgs 59/2004, D.M. settembre 2007 (le Indicazioni Nazionali del 2010) e L. 169/2008, e i relativi Regolamenti attuativi DPR 122/2009, DPR 81/2009, D.P.R. 89/2009 D.P.R. 88/2010 nuovo Regolamento ordinamentale degli Istituti Tecnici applicando la flessibilità oraria, superando l'ora di lezione e implementando l'unità di lezione di 55 minuti e prevedendo la restituzione oraria agli studenti;

- L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale, della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari;

- PERCORSI FORMATIVI (eccellenze) finalizzati alla valorizzazione dei nostri alunni eccellenti, percorsi progettuali e strumenti didattici innovativi, da mettere a disposizione dei nostri alunni, ad esempio:

- OLIMPIADI DI MATEMATICA: con la partecipazione di tutte le classi alla selezione di istituto;

- OLIMPIADI DI FISICA;

- CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

Attività di recupero per gli alunni con bassi livelli di apprendimento:

– CORSI ZERO

– CORSI DI RECUPERO

Implementazione dell'alternanza scuola lavoro:

- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN TUTTI I DIPARTIMENTI DISCIPLINARI

- LA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE docente ed ATA, ricorrendo alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione formativa e di sistema.

- ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO.

SI TIENE CONTO CHE DALL'ANNO SCOLASTICO 2015/16 SI ADOTTANO PER LE CLASSI PRIME I TESTI DELLA RETE BOOK IN PROGRESS.

Nell'organizzare l'intera attività didattica, progettuale e scolastica per competenze e per classi parallele, si tenga nella dovuta considerazione di individuare quale criterio comune generale per l'adozione dei libri di testo, quello di uniformare i testi unici trasversali agli indirizzi di studio e per classi parallele. Altro criterio di fondo che presiede a questa delicata operazione è definito dall'art. 4 del Regolamento sull'Autonomia il quale stabilisce che la scelta, l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, debbono essere coerenti con il Piano dell'offerta formativa e attuate con criteri uniformità, di trasparenza e tempestività. L'art. 7 del D.Lvo n. 297/1994, STATUISCE CHE rientra nei compiti attribuiti al collegio dei docenti, dopo aver sentito il parere dei consigli DI CLASSE. La prima fase di valutazione dei testi rappresenta un'occasione importantissima per la partecipazione dei genitori alle attività scolastiche e per la loro collaborazione con i docenti. Preso Atto dei criteri indicati dai vari Dipartimenti e dagli indirizzi di programmazione deliberati dal Consiglio d'istituto, di organizzare l'intera attività didattica, progettuale e scolastica per competenze e per classi parallele, è opportuno che anche i libri di testo adottati siano uguali tra gli indirizzi di studio e per classi parallele.

- PROGETTO SCUOLA-NEXT-DIDANET: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione online

delle valutazioni degli studenti.

- LA PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE dovrà privilegiare (il potenziamento e il recupero di matematica e Italiano);

il potenziamento delle capacità informatiche, con il conseguimento della Patente Europea ECDL, progetto CISCO.

- INNOVAZIONE DIGITALE E DIDATTICA LABORATORIALE “PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE” (sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con le Università, Associazioni, organismi del terzo settore e imprese; il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione della istituzione scolastica, nonché, la formazione dei docenti per l’innovazione didattica; la formazione del direttore dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici, per l’innovazione digitale nell’amministrazione.
- I VIAGGI D’ISTRUZIONE, VACANZE STUDIO, scambi culturali, l’attività teatrale, le attività sportive, d’insieme;
- LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO con l’Università, CNR;
- LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO con gli istituti secondari di I grado,
- La progettazione integrata con gli altri Enti istituzionali locali, Provinciali, Regionali, Nazionali, Europei;
- PROMOZIONE E POTENZIAMENTO DEL SUCCESSO FORMATIVO, finalizzato alle attività di riorientamento, IDEI, esami idoneità, esami integrativi, recupero delle carenze e dei debiti formativi, all’attribuzione del credito scolastico e formativo;
- FORMAZIONE TUTELA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO: attivazione, nel rispetto della normativa vigente, appositi corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in favore degli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
- LA GESTIONE E AMMINISTRAZIONE deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, nonché, dei principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e di tutto il personale delle amministrazioni pubbliche e di azione collettiva
- L’ATTIVITÀ NEGOZIALE, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità (D.I. n° 44/01) in capo al Dirigente Scolastico, sarà improntata al massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della scuola;
- IL CONFERIMENTO DI INCARICHI al personale esterno (disciplinato dall’art. 40 del D.I. 44/2001) dovrà avvenire dopo aver accertato la mancanza di personale interno con pari professionalità e i casi che rendono incompatibili gli insegnamenti e sulla base di criteri che garantiscano il massimo della professionalità;
- I compensi per attività aggiuntive devono corrispondere a prestazioni effettivamente rese, risultanti da riscontri oggettivi e devono essere corrisposti nei tempi concordati, a seguito delle reali riscossioni e nei provvedimenti di attribuzione, che devono essere emanati prima della prestazione, sulla base della disponibilità degli interessati e dei criteri stabiliti dalla Contrattazione Integrativa d’Istituto;
- L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore SGA e nel rispetto di quanto previsto nella Contrattazione Integrativa d’Istituto, dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano e serale;
- DETERMINAZIONE CONTRIBUTO VOLONTARIO – “ LO SCHOOL BONUS” erogazioni liberali che prevedono un credito d’imposta fino al 65% a favore del donatore da parte delle famiglie a partire dall’a.s. 2015/2016. L’importo del nuovo contributo vincolato da parte delle famiglie servirà per la dotazione alle classi di nuovi ed innovativi strumenti didattici, spese di funzionamento didattico, manutenzione dei laboratori scientifici, linguistici, tecnologici, acquisto arredi laboratori, spese per esercitazioni nei laboratori e CONTRIBUTO ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI ALUNNI, acquisto scheda valutazione degli apprendimenti, sia “ad integrazione” per l’arricchimento dell’offerta formativa degli alunni, per l’innovazione tecnologica, per l’adeguamento edilizio, con azioni finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della didattica e per la promozione e divulgazione informativa delle attività funzionali al POF.
- LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA-DIDATTICA POTRÀ PREVEDERE:
 - ✓la programmazione flessibile dell’orario complessivo.

✓garantire 'l'apertura pomeridiana della scuola e la riduzione del numero di alunni e di studenti per classe'

✓Possibilità di apertura nei periodi estivi.

✓Nei periodi di sospensione dell'attività didattica, l'istituto e in sinergia con gli enti locali promuoverà attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive, da svolgersi negli edifici scolastici.

- Orario flessibile del curriculum e delle singole discipline;
- Unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria di lezione;
- Percorsi didattici personalizzati e individualizzati; PDP – PEI
- Tempo flessibile
- Adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati di cui all'art. 7 del DPR 275/99;
- Adeguamenti del calendario scolastico, che non comportino riduzioni delle attività didattiche né dell'orario di lavoro del personale e comunque, coincidenti con tutte le attività che comportano l'utilizzo di personale docente e ATA fuori dall'istituzione scolastica, come le gite di istruzione e le vacanze studio.

NELL'AMBITO DI INTERVENTO DELLE RELAZIONI INTERNE ED ESTERNE:

La scuola promuoverà iniziative quali:

COMUNICAZIONE PUBBLICA cioè l'insieme di attività rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall'istituto ed anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività.

In questo processo bidirezionale, saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:

a) attivazione del sito web per rendere visibile l'offerta formativa dell'istituto, pubblicazioni di newsletter informative curate sia dai docenti che dagli studenti, tutte le deliberazioni, l'anagrafe delle prestazioni, albo pretorio.

b) scuola-next: un sistema informatizzato per la registrazione e la visualizzazione on-line delle valutazioni degli studenti.

c) Convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision dell'intero microsistema scuola territorio famiglia.

DI FORMULARE AL COLLEGIO DOCENTI, i sopra citati Indirizzi generali, per la elaborazione del Piano

Triennale dell'Offerta Formativa, A.S. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Lo status del vecchio Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, rubricato adesso "*Comitato per la valutazione dei docenti*" ex art.11 del D.Lgs. 297 del 1994 è stato novellato dal comma 129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, cosiddetta "*legge buona scuola*". *La guida*

A prescindere dal nuovo assetto normativo dato all'organo collegiale che si presenta modificato nella composizione e per certi versi nel ruolo, molte perplessità sorgono su come in effetti sarà gestito a breve il suo funzionamento all'interno delle istituzioni scolastiche. Allo stato dell'arte emergono infatti alcuni vuoti che potrebbero definirsi procedurali, ingenuamente trascurati dall'articolo novellato, ma che al contrario, se fossero stati colmati, avrebbero marcato i confini entro cui l'organo stesso dovrà in futuro operare.

Spiace così constatare che le regole mancanti al corretto funzionamento del neo organo collegiale, così come riformato dalla Legge 107, investito addirittura ad oggi di un ruolo di alta responsabilità e cioè il compito di individuare "*i criteri per la valorizzazione dei docenti*", siano da ricercare in una cosiddetta zona franca dagli elettori che il Comitato stesso sono chiamati ad istituire ai sensi del comma 129 e successivamente dagli agenti dell'organo in parola ossia quelli cui il legislatore assegna specifici compiti. In tal senso ci si riferisce ai due organi collegiali che sono coinvolti nella costituzione del Comitato, Collegio dei docenti e Consiglio di istituto, e ai membri dello stesso.

Alla nuova *mise* dell'art.11 mancano tutte quelle indicazioni di incamminamento che sarebbero state quanto mai necessarie in fase di sua istituzione ed in seguito di corretto funzionamento, perlomeno alla luce di poter garantire una certa integrità nei lavori e magari 'trasparenza' ed 'imparzialità', giusto per poter citare le grandi assenti del comma 129.

Il neo organo è ad oggi rubricato: "*Comitato per la valutazione dei docenti*", scompare quindi la vecchia denominazione "*per la valutazione del servizio dei docenti*"; il termine servizio sarà stato ritenuto troppo ristretto dal legislatore forse perché la nuova autonomia scolastica prospetta una funzione docente più allargata a diversi ambiti operativi della scuola e per il fatto che il nuovo organo collegiale sia stato investito, nella nuova fisionomia tracciata dal comma 129, anche di una valenza strumentale ovvero instradare verso l'applicazione della cosiddetta meritocrazia, volendo così la legge 107 quasi ostentare una lieve parvenza di garantismo. Pur tuttavia sottolineando che il nuovo comitato, nell'ambito del merito non esprime alcun parere e non è sentito, ma solo individua i criteri. Allora su questo punto si viene delineando la fisionomia di un organo che nella definizione dei criteri opera nella collegialità, ma successivamente è privato di quel potere che gli permetterebbe di regolare e applicare in modo corretto quanto stabilito. La garanzia di tutto ciò è rimessa infatti solo alla discrezione del dirigente scolastico che agisce su un piano stralciato dalla collegialità.

E' giusto allora esaminare ciò che il comma 129 **stabilisce, ciò che elimina e che cosa sia necessario tenere presente in fase di istituzione dell'organo**; trattasi di considerazioni che meritano di essere valutate in modo attento perlomeno da quelle parti della comunità scolastica coinvolte onde evitare spiacevoli sorprese strada facendo.

Ciò che stabilisce:

il nuovo articolo 11 così come novellato dal comma 129 fissa:

(a) la composizione del comitato

- il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;
- durerà in carica tre anni scolastici;
- sarà presieduto dal dirigente scolastico;
- i componenti dell'organo saranno: tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
- a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
- un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Ciò che fa:

(b) i compiti del comitato:

- **individua i criteri** per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere *a), b), e c)* dell'art.11; il comma 130 stabilisce che al termine del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico

nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.

- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell'art.11 e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;
- in ultimo il comitato **valuta** il servizio di cui all'art.448 (*Valutazione del servizio del personale docente*) su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art.501 (*Riabilitazione*). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che verrà sostituito dal consiglio di istituto.

Ciò che si elimina dal vecchio articolo 11:

- scompaiono i membri supplenti salvo nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato che non partecipa ovviamente ai lavori e di cui il consiglio di istituto ora provvede all'individuazione di un suo sostituto;
- non è previsto un segretario all'interno del comitato quindi si deduce che i lavori dell'organo non saranno soggetti a verbalizzazione, come accade al contrario negli altri organi a livello di circolo o di istituto. E' stato infatti soppresso il comma 7 che così fissava "*le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso*". Come si darà contezza della volontà espressa dall'organo e quindi delle determinazioni adottate? Quale sarà la garanzia ai fini del diritto di accesso per la difesa di interessi?
- come indicato nel nuovo comma 2 lett.a) i membri del Comitato non sono più eletti come in passato, ma **'scelti'** rispettivamente dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto; prima stava così scritto: "*i membri del comitato sono eletti dal collegio docenti nel suo seno*", dicitura che invogliava esplicitamente l'organo ad eleggere seguendo il dispositivo della votazione.

Ciò che resta nel dubbio:

- come verranno scelti i docenti che andranno a far parte del comitato? La rosa dei docenti che dovrà essere scelta quali requisiti dovrà possedere oltre, si spera, all'imparzialità e all'indipendenza dagli influssi filo dirigenziali? Avrà luogo una candidatura di docenti? E i rappresentanti dei genitori e degli studenti? Da che cosa si partirà per la loro individuazione?

In seno al collegio dei docenti è quanto mai necessario una maggiore dose di consapevolezza; se nell'ambito di tale organo la partecipazione alla scelta potrà essere palesemente più democratica, nel Consiglio di istituto si potrebbe correre il rischio di avere già i nominativi pronti per l'uso: docente e rappresentanti dei genitori compresi. A questo punto sorgono spontanee le seguenti domande:

- quali regole si daranno il collegio dei docenti e il consiglio di istituto nella scelta dei docenti, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti?
- quale specifica funzione avrà all'interno dell'organo il membro esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale?
- gli atti del comitato inerenti il comma 3 dell'art.11 saranno pubblicati all'albo dell'istituzione scolastica?

- una volta individuati i criteri sulla base delle lettere a), b), e c) dell'art.11 questi ultimi saranno inviati per conoscenza agli organi coinvolti nella scelta?
- la motivazione del bonus sul merito assegnato dal dirigente scolastico sarà reso pubblico?

Buon uso del comitato

Attenzione quindi perché presto i collegi docenti e i consigli di istituto si scontreranno con questi dubbi e sarà bene essere precisi nella gestione relativa alla costituzione dell'organo:

scelta dei membri

- anzitutto scelta oculata dei membri attraverso il dispositivo dell'elezione; l'O.M. n.215 del 1991 che detta disposizioni generali sull'elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto, all'art.4 relativo al "collegio dei docenti", stabilisce che "*il direttore didattico o preside, quale presidente del collegio dei docenti, partecipa alle riunioni nelle quali il collegio dei docenti procede all'elezione, nel proprio seno, del comitato per la valutazione del servizio e all'elezione dei collaboratori del direttore didattico o preside, ma senza diritto di voto (art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 che attribuisce il diritto di elettorato esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie)*";
- quanto alla scelta dei membri docenti è giusto che all'elezione preceda un dibattito circa l'istituzione dell'organo e sui poteri che la legge gli assegna, ed è bene che ogni elettore sia a conoscenza dei seguenti ruoli del comitato:
 1. individuare i criteri per la valorizzazione del merito sulla base degli ambiti tematici forniti dallo stesso articolo 11;
 2. esprimere il parere sul superamento del periodo di formazione e di prova;
 3. valutare il servizio di cui agli articoli 448 e 501 del T.U. D.Lgs. n.297 del 1994;
- mettendo anzitutto in chiaro che il comitato non assegna il bonus che rimane prerogativa sostanziale e discrezionale del dirigente, comma 127 della Legge 107;
- quanto agli altri membri, genitori e studenti, ci si chiede come verrà limitato il potere discrezionale del consiglio di istituto che potrebbe eleggere semplicemente sulla base di determinate indicazioni indotte;
- sarebbe quanto meno auspicabile l'adozione di un regolamento tipo onde disciplinare in modo retto la questione della scelta dei membri; la circolare ministeriale 105 del 1975 offre un valido esempio.

Individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito

Una volta eletto il comitato può insediarsi e procedere all'individuazione dei criteri per la valorizzazione del merito i quali dovrebbero essere condivisi all'intera comunità scolastica con relativa pubblicazione all'albo; la necessità della pubblicazione dei criteri verrebbe legittimata dalla trasparenza dell'operato della P.A. e dal fatto che tutti i docenti concorrono indistintamente ad essere destinatari della valorizzazione e ciascuno ha il diritto di conoscere quali siano gli obiettivi da raggiungere.

Bonus e motivazione.

Poiché è espressamente previsto che i provvedimenti di valorizzazione del merito, concretizzati dalla volontà del dirigente scolastico attraverso un bonus da lui assegnato, siano motivati dallo stesso, ci si chiede se tali atti siano anch'essi soggetti a pubblicazione, esternati quindi alla comunità scolastica. Peraltro la condivisione dei risultati conseguiti dai docenti destinatari del merito andrebbe ad incrociarsi con un'altra interessante novità ossia la valutazione dei dirigenti

scolastici anch'essa contemplata dal comma 93 della legge 107; la lett.a) fa riferimento al criterio della *“valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali”*. L'esternazione dei risultati sostanzierebbe anche l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica amministrazione malgrado il comma 3 dell'articolo 43 del D.Lgs. n.297 del 1994 stabilisca espressamente che *“non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato”*. Di recente il decreto legislativo 150 di brunettiana memoria, nel 2009 a proposito del ciclo di gestione della performance ha introdotto per le pubbliche amministrazioni il principio della definizione e dell'assegnazione degli obiettivi che nella scuola, si tradurrebbe in un sistema capace di innescare una co-partecipazione generale da parte dell'intera comunità, coinvolgendo tutti al miglioramento dell'organizzazione. L'esca del bonus farebbe da sprone.

Le istruzioni potrebbero arrivare dal Miur in corso d'opera, intanto in fase di istituzione del comitato, attenti alle controindicazioni non previste dalla legge 107.